NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CORSO SUPERIORE DI POLIZIA TRIBUTARIA ED ISTITUZIONE DEL CORSO DI POLIZIA TRIBUTARIA

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria

All'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria possono essere ammessi i maggiori ed i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che ne facciano domanda, i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno di indizione del concorso:

a) abbiano gia' compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado di colonnello;

b) non siano ricompresi nei primi due terzi dell'organico dei tenenti colonnelli;

c) siano stati giudicati idonei al termine del corso di polizia tributaria di cui all'articolo 5;

d) siano in possesso dell'attestato di 2 livello di conoscenza della lingua inglese, rilasciato dalla scuola di lingue estere dell'Esercito, conseguito o confermato non oltre i due anni precedenti. La partecipazione all'esame per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria non e' ammessa per piu' di due volte.

Versione in vigore dal 20 agosto 1991, non più in vigore dal 1 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria
Estremi	Legge 29 luglio 1991, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-per-il-corso-superiore-di-polizia-tributaria-ed/art-2-requisiti-per-l-ammissione-al-corso-superiore-di-polizia-tributaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it